



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Il Direttore Generale
dott. Sandro Spataro

Direzione Ricerca, Alta Formazione, Internazionalizzazione e Terza Missione
dott. Tommaso Campagna

Area Alta Formazione e Studi Avanzati
dott. Pierluigi Rossano Centola

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli e prova orale, indetta per l'assunzione di n. 1 ricercatore internazionale post-dottorato con contratto di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 31.12.2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-septies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 - SSD GIUR-03/A - durata 24 mesi - nell'ambito della procedura MUR D.D. n. 47/2025 PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 – Investimento 1.2 – Dipartimento di Scienze Sociali – Responsabile scientifico prof.ssa Carmela Robustella.

IL RETTORE

**VISTA
VISTO**

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 22;
l'art. 22, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 che ha disciplinato i “contratti di ricerca”;

VISTO

il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione digitale”;

VISTA

la Missione 4 Componente 2 del PNRR, “Dalla ricerca all'impresa” che mira a sostenere gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza, ed in particolare, l'Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”, che ha l'obiettivo di fornire nuove opportunità ai giovani ricercatori, al fine di offrire loro concrete possibilità di crescita professionale in Italia;

VISTO

il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, di cui all'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come incrementato dall'art. 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO

il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca prot. n. 637 del 30 aprile 2024, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 e dell'art. 18 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”;

VISTO

il Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Foggia;

PRESO ATTO	che il MUR, con D.D. n. 47 del 20.02.2025, ha emanato il Decreto per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato (PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” - Investimento 1.2. “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”);
CONSIDERATO	che il Decreto MUR n. 47 del 20.02.2025 prevede il finanziamento di contratti di ricerca da stipulare con “Giovani ricercatori” che hanno concluso il percorso dottorale, avendo svolto un periodo di formazione e ricerca all'estero di almeno 3 mesi e che alla data di pubblicazione dello stesso hanno fino a 40 anni di età, o per profili con età maggiore di 40 anni e fino a 45 anni, hanno conseguito il dottorato di ricerca da massimo 7 anni, e che si trovano in una o più delle seguenti condizioni: - dover acquisire una prima esperienza come responsabile di fondi e/o attività di ricerca; - dover acquisire esperienza nella leadership e nella gestione di un team di ricerca nazionale e/o internazionale; - non avere in essere, o non aver avuto un contratto Full Time Equivalent (FTE) a tempo indeterminato come ricercatore e/o professore di ruolo;
CONSIDERATO	che gli Atenei, in risposta al suddetto provvedimento, potevano presentare, entro il 10.03.2025, la propria manifestazione di interesse nella quale richiedere in ordine di priorità, sino a venti posizioni per contratti di ricerca;
PRESO ATTO	che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia hanno approvato, nelle riunioni del 7 marzo 2025, la manifestazione di interesse dell'Ateneo e che la stessa è stata trasmessa al MUR il 10.03.2025;
PRESO ATTO	che il MUR, con provvedimento n. 3687 del 21.03.2025, ha disposto le assegnazioni delle posizioni agli Atenei che hanno aderito all'iniziativa;
PRESO ATTO	che all'Università di Foggia sono state assegnate le prime cinque posizioni previste nella manifestazione di interesse riconoscendo il finanziamento di 109.000,00 euro per ciascuna posizione da contrattualizzare con contratti di ricerca biennali;
CONSIDERATO	che, tra le cinque posizioni per le quali l'Università di Foggia è risultata assegnataria del finanziamento, figura anche quella inerente al settore scientifico-disciplinare GIUR-03/A del Dipartimento di Scienze Sociali;
PRESO ATTO	che l'Università di Foggia si è dotata del “Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 584/2025 prot. n. 19556-I/3 del 31.03.2025;
CONSIDERATO	che il Dipartimento di Scienze Sociali, con Decreto del Direttore Vicario n. 571/2025 prot. n. 20306 del 2.04.2025, ha proposto l'attivazione del contratto di ricerca nell'ambito del settore scientifico-disciplinare GIUR-03/A (CUP D73C25000580001) individuando nella prof.ssa Carmela Robustella il responsabile scientifico;
VISTO	il Decreto del Rettore n. 629/2025, prot. n. 20575 – III/3 del 3 aprile 2025, con il quale è stata autorizzata l'emanazione dei bandi di selezione per il conferimento di n. 5 Contratti di Ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 31.12.2010, n. 240, come modificato dall’art. 14, comma 6-septies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, di cui n. 1 contratto di ricerca di durata biennale per il settore scientifico-disciplinare GIUR-03/A presso il Dipartimento di Scienze Sociali, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Carmela Robustella, dell'importo complessivo di 109.000,00 euro (comprensivi di oneri riflessi ed IRAP) - CUP D73C25000580001 - da stipulare nell'ambito della procedura MUR D.D. n. 47/2025 PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 – Investimento 1.2 – Decreto per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato;

RAVVISATA	la necessità di procedere con urgenza alla pubblicazione del relativo bando nelle more che il MUR formalizzi il provvedimento di concessione del finanziamento;
CONSIDERATO	che il reclutamento dei ricercatori internazionali post-dottorato mediante la stipula dei contratti di ricerca sarà formalizzato successivamente all'accertamento della copertura finanziaria degli stessi contratti;
SENTITO	il Direttore Generale;

D E C R E T A

Art. 1

Indizione selezione pubblica

È indetta n. 1 procedura selettiva pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore internazionale post-dottorato, mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, denominato “contratto di ricerca”, ai sensi dell’art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240, come modificato dall’art. 14, comma 6-septies del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo le indicazioni di seguito indicate:

Posti	1
Struttura proponente	Dipartimento di Scienze Sociali
Programma di ricerca	La rivoluzione digitale nei pagamenti e nei servizi bancari e finanziari si sta mostrando rapida e inarrestabile e ha profondamente mutato le abitudini di pagamento della clientela bancaria, sempre più orientata alla riduzione dell’uso del contante nelle transazioni commerciali. L’utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al denaro contante, unitamente alla digitalizzazione dei servizi e alla diffusione dell’<i>e-commerce</i>, ha finito per esporre i clienti delle banche al rischio di subire truffe on line nelle operazioni di pagamento. Allo scopo di rafforzare la tutela della clientela e favorire la fiducia verso i servizi di pagamento, il legislatore europeo ha avvertito, quindi, la necessità di assicurare al pagatore il diritto al disconoscimento delle operazioni di pagamento non autorizzate e al relativo rimborso. Il D.lgs. 11/2010, che ha recepito la PSD1 (Payment services Directive 1), individua i presupposti per assicurare all’utente di servizi di pagamento il diritto a essere rimborsato dal prestatore di servizi di pagamento (PSP) dell’importo dell’operazione disconosciuta, definendo anche tempistiche e modalità di tale rimborso, allo scopo di sterilizzare gli effetti negativi legati all’addebito di importi di operazioni che il cliente non ha autorizzato. Con la Direttiva PSD2 (Payment Services Directive 2), recepita in Italia con D.lgs. n. n. 218 del 15 Dicembre 2017, il legislatore ha aggiunto ulteriori presidi di sicurezza in favore della clientela introducendo la SCA (Strong Customer Authentication), una procedura basata su un sistema multifattoriale di autenticazione dell’utente, che mira a impedire o ridurre al massimo le azioni fraudolente da parte di soggetti terzi non autorizzati. Nonostante i summenzionati presidi abbiano sensibilmente ridotto il rischio di frode nei pagamenti eseguiti da remoto, il numero delle transazioni fraudolente connesse all’uso degli strumenti di pagamento è in continuo aumento. Ciò in

	quanto le truffe informatiche diventano sempre più sofisticate e difficili da rilevare: i truffatori, infatti, facendo leva sul c.d. social engineering, riescono a vulnerare l'ecosistema dei pagamenti e ad accedere fraudolentemente ai profili <i>home banking</i> dei clienti. Emerge, dunque, l'esigenza di migliorare i protocolli di sicurezza e le misure di prevenzione.
Responsabile della ricerca	Prof.ssa Carmela Robustella
Area Scientifico-Disciplinare CUN	AREA 12 - Scienze Giuridiche
Gruppo Scientifico-Disciplinare	12/GIUR-03
Settore Scientifico-Disciplinare	GIUR-03/A
Sede di svolgimento delle attività	Dipartimento di Scienze Sociali
Durata in anni	2 anni
Estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto	MUR - D.D. n. 47/2025 PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" - Decreto per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato
Importo dello stipendio annuo lordo	trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno
Numero massimo di pubblicazioni da presentare	5 Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, deve conteggiarla nel numero massimo di pubblicazioni da presentare
Competenze linguistiche oggetto di valutazione	Lingua Inglese
Informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati	I candidati, alla luce della normativa nazionale ed europea di riferimento, dovranno approfondire: - le problematiche connesse ai servizi di pagamento per i conti accessibili online; - i profili di responsabilità nelle operazioni di pagamento non autorizzate; - le frodi informatiche nelle operazioni di pagamento.

Art. 2

Durata del contratto di ricerca

Il contratto di ricerca ha durata biennale, eventualmente prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. Può inoltre essere eventualmente rinnovato per una sola volta per ulteriori due anni.

La durata complessiva del contratto di ricerca non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione alla selezione

Sono ammessi a partecipare alla selezione i ricercatori post-dottorato, di qualunque nazionalità, vale a dire che hanno concluso il percorso dottorale avendo svolto un periodo, di almeno 3 mesi, di formazione e ricerca all'estero e che rientrano nella definizione di "giovane ricercatore", di cui all'art. 1, comma 8, del D.D. n. 47/2025: *"Ricercatore di qualunque nazionalità che, per diverse motivazioni, non abbia ancora maturato una consolidata esperienza nella gestione dei gruppi di ricerca e non sia in una posizione contrattuale tale da garantirgli una stabile prospettiva di carriera nell'ambito della ricerca. In tale definizione sono compresi tutti i ricercatori che, alla data del 20.02.2025, hanno fino a 40 anni di età, o, per profili con età maggiore di 40 anni e fino a 45 anni, abbiano completato il PhD da massimo 7 anni, e che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:*

- dover acquisire una prima esperienza come responsabile di fondi e/o attività di ricerca;

- *dover acquisire esperienza nella leadership e nella gestione di un team di ricerca nazionale e/o internazionale;*
- *non avere in essere, o non aver avuto prima di aver vinto il grant europeo, un contratto Full Time Equivalent (FTE) a tempo indeterminato come ricercatore e/o professore di ruolo."*

È altresì richiesta l'idoneità fisica alla collaborazione. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della procedura selettiva, in base alla normativa vigente.

Non possono in ogni caso partecipare alla selezione:

- 1) coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 4) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- 5) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
- 6) i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- 7) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di questa Università.

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

L'Università di Foggia garantisce parità di genere e pari opportunità a ogni persona per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Art. 4

Domanda di ammissione, termini e modalità di presentazione

La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università di Foggia e deve **pervenire entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente bando.**

Essa deve essere presentata, insieme a tutta la documentazione, a pena di esclusione, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@cert.unifg.it. Solo i candidati stranieri non in possesso di indirizzo PEC potranno inviare la domanda al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@unifg.it. I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana. La domanda, con i relativi allegati, **deve essere inviata in un unico file in formato leggibile (PDF)**, con il seguente oggetto: ***Domanda di partecipazione n. 1 contratto di ricerca post-dottorato_S.S.D. GIUR-03/A _COGNOME e NOME del candidato.***

Art. 5

Contenuto della domanda di partecipazione ed allegati

La domanda di partecipazione dovrà contenere, a pena di esclusione, la descrizione della proposta progettuale che il candidato propone di realizzare nell'ambito del programma di ricerca indicato nella tabella dell'art. 1.

Nella stessa domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:

- a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza;

- b) cittadinanza posseduta;
 - c) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - d) di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l'Autorità Giudiziaria che l'ha emessa;
 - e) il possesso e la specificazione del requisito di ammissione richiesto dal precedente articolo 3;
 - f) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
 - g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3;
 - h) di non essere stato già assunto come professore di prima o di seconda fascia o come ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;
 - i) di non essere personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - l) di non aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - m) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di questa Università;
 - n) la conoscenza della lingua straniera indicata nell'articolo 1.
- Il candidato straniero dovrà altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:
- o) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'eventuale necessità, in relazione al proprio handicap, di un ausilio o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento del colloquio.

Nella domanda dovrà essere indicato un recapito telefonico, nonché l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo PEC ai quali si desidera che siano trasmesse eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Università all'indirizzo protocollo@cert.unifg.it oppure protocollo@unifg.it.

Pena l'esclusione, la domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, redatta secondo il modello allegato al presente bando, dev'essere firmata dal candidato e corredata dai seguenti documenti:

- 1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- 2) curriculum della propria attività scientifica e professionale, nonché dei titoli posseduti. Il curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità delle informazioni ivi contenute;
- 3) pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo fissato dal precedente articolo 1, che si ritiene utile presentare al fine della procedura selettiva;
- 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all'originale delle pubblicazioni presentate ed elencate nella dichiarazione stessa;
- 5) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, resi con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 6) informativa e autorizzazione al trattamento dei dati, la cui sottoscrizione risulta necessaria al fine di dare corso alla richiesta di partecipazione alla presente selezione;
- 7) dichiarazione resa sulla mancanza di situazioni ostative alla formalizzazione del rapporto in caso di esito positivo.

È prevista l'esclusione del candidato nell'ipotesi di carenza, anche parziale, della seguente documentazione essenziale ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice:

- curriculum vitae firmato e datato contenente l'indicazione delle attività svolte e dei titoli posseduti;
- proposta progettuale da descrivere nella domanda di partecipazione;
- pubblicazioni scientifiche.

L'Amministrazione non si assume responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Eventuali informazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande o chiarimenti possono essere richiesti all'Area Alta Formazione e Studi Avanzati – ai seguenti recapiti: tel. 0881338311 – 338323 - 338482 oppure all'indirizzo mail: postlaurea@unifg.it.

Art. 6

Modalità e termini per la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni

I titoli che il candidato intende presentare ai fini della presente selezione debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni e testi editi nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Le tesi di dottorato sono prese in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del volume e l'anno di riferimento.

Per le opere diffuse esclusivamente con modalità elettroniche, il candidato dovrà fornire l'indicazione del sito o della rivista on-line su cui l'opera è stata pubblicata.

Per le pubblicazioni edite all'estero dovrà risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Altrimenti, dovranno essere tradotte in una delle predette lingue.

Art. 7

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale e sarà composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori, di cui almeno un professore di ruolo, afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

Il decreto rettorale viene reso pubblico per via telematica all'Albo ufficiale e sul sito Internet di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono sette giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari.

Art. 8

Modalità di svolgimento della selezione e criteri di valutazione

La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto. La valutazione sarà integrata da una prova orale utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.

Ai fini della selezione la Commissione dispone di 100 punti di cui:

1) 50 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:

a) 10 punti per ognuno dei seguenti titoli attinente al profilo indicato nel bando: dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, titolo di specializzazione di area medica per i settori interessati;

b) fino a 5 punti per il voto di laurea, così determinati:

- fino a 107/110 = 0 punti,
- 108/110 = 1 punto,
- 109/110 = 2 punti,

- 110/110 = 3 punti,
 - 110/110 con lode = 5 punti;
 - c) fino ad un massimo di complessivi 5 punti per i seguenti titoli attinenti al profilo per cui si concorre:
 - master di I livello e corsi di perfezionamento universitari post laurea = 1 punto,
 - master di II livello = 3 punti,
 - diploma di specializzazione di area non medica = 5 punti,
 - d) fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati attinenti al profilo per cui si concorre: punti uno per ogni annualità o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi.
 - e) fino ad un massimo di 25 punti per pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, attinenti al profilo per cui si concorre, e/o per partecipazione a progetti di ricerca.
- I candidati sono ammessi a sostenere la prova orale se conseguono un punteggio minimo di 15 punti.**

2) 50 punti ripartiti in base alla valutazione dei candidati sui seguenti criteri:

- a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione: punteggio massimo 20;
- b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione: punteggio massimo 5;
- c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione: punteggio massimo 10;
- d) prova orale volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera indicata nell'art. 1: punteggio massimo: 15.

Art. 9

Prova orale

La prova orale è volta ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato. Essa verte sulla proposta progettuale presentata dal candidato e sul programma indicato nel bando. Inoltre, sarà accertata la conoscenza della lingua straniera indicata nell'articolo 1.

Il candidato risulta idoneo se consegue una votazione minima di almeno 30 su 50 nell'ambito del punto n. 2 dell'art. 8.

Il candidato dovrà risultare reperibile nella giornata prevista per la prova orale. Ai fini dell'identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. **Il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva.** L'Università declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento della prova orale.

I candidati sono convocati per sostenere la prova orale in data 7 maggio 2025 alle ore 10,30 in presenza presso il Dipartimento di Scienze Sociali.

La pubblicazione della suddetta data ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Eventuali variazioni della data, dell'ora e/o della modalità di svolgimento del colloquio saranno pubblicate sul sito di Ateneo (www.unifg.it), nella sezione dedicata.

Art. 10

Formazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva, riportata da ciascun candidato.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane. In caso di ulteriore parità per anzianità, si procederà con sorteggio alla presenza degli interessati, all'uopo convocati.

La selezione si intende superata con un punteggio minimo di punti 45 su 100.

Art. 11

Trattamento dei dati

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Allegato al presente bando vi è specifica informativa e autorizzazione al trattamento dei dati la cui sottoscrizione risulta necessaria al fine di dare corso alla richiesta di partecipazione alla presente selezione.

Titolare del trattamento è l'Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91, PEC protocollo@cert.unifg.it.

Rappresentante Legale dell'Università di Foggia è il Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell'Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia.

Responsabile Protezione Dati Personali è l'Avv. Nicola Fabiano, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC rpdp@cert.unifg.it email: rpdp@unifg.it.

Art. 12

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

Nel contratto dovranno essere indicati:

- a. la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
- b. l'indicazione della ricerca a cui è collegato;
- c. il trattamento economico.

Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

Il Direttore di Dipartimento provvederà a comunicare agli uffici competenti dell'Amministrazione la data della presa di servizio del contrattista.

Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile della ricerca.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 13

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

I contrattisti articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della ricerca.

Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

Art. 14

Proroga dei contratti

L'eventuale proroga del contratto di ricerca "fino ad un ulteriore anno" dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.

La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.

La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

Il Consiglio di amministrazione autorizza la proroga in una seduta che precede la scadenza del contratto.

La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.

Art. 15

Rinnovo dei contratti

Il contratto di ricerca può essere rinnovato una sola volta per ulteriori due anni.

L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.

Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.

La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto dell'interessato al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione,

Il Consiglio di amministrazione autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.

Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

Art. 16

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.

Art. 17

Incompatibilità e ulteriori incarichi

I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Foggia.

Ai contrattisti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori a tempo pieno.

Il contrattista può svolgere attività retribuita di supporto alla didattica dell'Università di Foggia, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca. Tali attività risultano incompatibili con il contratto nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.

I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 18

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Ai contrattisti spetta, per la durata biennale del rapporto, un trattamento economico iniziale spettante al Ricercatore confermato a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università di Foggia ed il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Art. 19

Pubblicità

Il presente bando verrà pubblicato mediante affissione all'Albo telematico dell'Università di Foggia e sul sito www.unifg.it – (**Sezione Ricerca – Contratti di Ricerca**), sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea, con la specifica indicazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

Art. 20

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il dott. Pierluigi Rossano Centola - Responsabile ad interim dell'Area Alta Formazione e Studi Avanzati.

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti all'Area Alta Formazione e Studi Avanzati, ai seguenti recapiti: tel. 0881338311 – 338323 - 338482 oppure all'indirizzo mail postlaurea@unifg.it.

Art. 21

Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.

IL RETTORE

(Prof. Lorenzo Lo Muzio)

Firma digitale ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. n. 82/2005